

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 15/10/2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE

Art. 1 - Istituzione	3
Art. 2 - Compiti, funzioni e finalità	3
Art. 3 - Composizione e durata	3
Art. 4 - Dimissioni, Surroga, Decadenza, Revoca e Scioglimento	4
Art. 5 - Prima seduta ed elezione del Coordinatore	4
Art. 6 - Attribuzioni del coordinatore	4
Art. 7 - Convocazione e validità delle sedute	5
Art. 8 - Deliberazioni	5
Art. 9 - Conflitto di interessi	5
Art. 10 - Gratuità degli incarichi	6

Art.1 - Istituzione

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del Comune, il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, istituisce, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale, le Consulte Territoriali, rappresentative dei cittadini residenti nel territorio delle relative frazioni:
 - Consulta territoriale di Arbia;
 - Consulta territoriale di Castelnuovo Scalo e Torre a Castello;
 - Consulta territoriale di Chiusure.
2. Dell'istituzione delle Consulte verrà dato ampio risalto con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione presso la cittadinanza e favorire la richiesta di partecipazione alle Consulte stesse.

Art. 2 - Compiti, funzioni e finalità

1. Le Consulte Territoriali hanno lo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini. A tal fine:
 - a. Collaborano con l'Amministrazione comunale nell'organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione della zona di riferimento per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari;
 - b. Sottopongono all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento;
 - c. Propongono studi e ricerche per la conoscenza della zona di riferimento e la più efficace soluzione di eventuali problematiche;
 - d. Esprimono i pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale per questioni di particolare rilievo, in particolare sulle politiche generali e sui grandi temi che riguardano i territori di riferimento;

Art. 3 - Composizione e durata

1. Al fine di garantire un proficuo lavoro ed assicurare la necessaria rappresentatività, ogni Consulta Territoriale è composta da un minimo di 7 membri. Al di sotto di tale numero minimo, la consulta decade. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale. Non viene stabilito un numero massimo di membri.
2. I componenti delle Consulte Territoriali vengono ratificati dalla Giunta Comunale e restano in carica fino alle eventuali dimissioni presentate ai sensi dell'art. 4, fatti salvi i casi previsti dal presente Regolamento.

Per assicurare la continuità del lavoro delle Consulte non è previsto un termine di decadenza dei membri; la Giunta Comunale annualmente, o ogni qual volta ritenuto necessario, verifica che i membri della Consulta conservino i requisiti previsti all'art 3 commi 4 e 5 e che non si siano verificati casi di assenza ingiustificata e/o comportamenti che comportano la decadenza ai sensi dell'art 4 commi 3 e 4.
3. Possono ricoprire la carica di membro della Consulta i cittadini residenti nel territorio di riferimento in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale.
4. Non possono far parte delle Consulte Territoriali gli Amministratori locali in carica, comunali, provinciali e regionali, fatta eccezione per il Sindaco o per l'Assessore delegato nelle funzioni di presidente della seduta della Consulta ai sensi dell'art. 7 comma 3.
5. Il cittadino che intende far parte della Consulta Territoriale, deve inoltrare la propria richiesta al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo, specificando la Consulta alla quale intende partecipare.
6. Affinchè la Giunta Comunale possa procedere alla costituzione, devono pervenire almeno 7 richieste per ogni singola Consulta Territoriale. In caso contrario la Consulta non verrà istituita.
7. L'ufficio Segreteria raccoglie le richieste pervenute, predisponde, per ogni singola Consulta Territoriale, un elenco dei componenti in ordine alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco che convoca la Giunta Comunale per la ratifica dei componenti delle costituenti Consulte Territoriali.

Art. 4 - Dimissioni, Surroga, Decadenza, Revoca e Scioglimento

1. Le dimissioni del membro o del Coordinatore della Consulta, sono indirizzate al Sindaco e ratificate dalla Giunta Comunale che non può rifiutarle. In caso di dimissioni del Coordinatore, il nuovo Coordinatore viene individuato mediante elezione ai sensi del successivo art. 5 – comma 2.
2. Nel caso in cui, in seguito a dimissioni dei componenti o a decadenza per altra causa, il numero dei membri di una Consulta si riducesse a meno di 7 componenti, si dovrà procedere a reintegrare il numero minimo con le stesse modalità previste per la prima composizione.
3. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della Consulta, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del membro o del Coordinatore dichiarata con Deliberazione della Giunta Comunale. Il membro dichiarato decaduto, non può avanzare richiesta di partecipazione alla medesima o ad altre Consulte.
4. La Giunta Comunale delibera la revoca dei membri che vengano a perdere i requisiti di cui all'Art. 3 - commi 4 e 5. Può inoltre deliberare la revoca del membro o del Coordinatore che con il proprio comportamento scorretto si sia reso protagonista di azioni che possano pregiudicare l'immagine dell'Amministrazione o dei suoi organi, del Coordinatore o degli altri membri della Consulta.
5. La Giunta Comunale può deliberare lo scioglimento della Consulta Territoriale nei seguenti casi:
 - Non operatività della Consulta per un periodo di oltre sei mesi;
 - Irregolare funzionamento della stessa in violazione del presente Regolamento, della normativa vigente o di altri regolamenti comunali;
 - Incompatibilità dell'attività della Consulta con gli scopi istituzionali della stessa;
 - Numero di componenti inferiori a 7 in seguito a dimissioni, revoca o decadenza qualora non sia possibile reintegrare il numero minimo di componenti come previsto dall'Art. 4 – comma 2.

Art. 5 - Prima seduta ed elezione del Coordinatore

1. La prima seduta della Consulta Territoriale viene convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.
2. Nella prima seduta e quale primo adempimento, la Consulta Territoriale procede all'elezione del Coordinatore con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto Coordinatore chi abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi. Il Coordinatore dura in carica un anno ed è rieleggibile per ulteriori due volte consecutive.

Art. 6 - Attribuzioni del Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta la Consulta Territoriale:
 - svolge funzioni di Portavoce e mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - coordina le attività della Consulta stessa,
 - dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute della Consulta;
 - redige il Verbale delle riunioni della Consulta e ne invia copia al Sindaco, che si impegna a trasmetterla agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari.
2. in caso di assenza o impedimento, il Coordinatore viene sostituito da un membro della Consulta Territoriale, designato dalla Consulta stessa ad esercitare le funzioni vicarie.
3. Per l'espletamento dei compiti attribuiti alla Consulta Territoriale, il Coordinatore ha diritto all'informazione prevista per i Consiglieri Comunali.

Art. 7 - Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione delle sedute della Consulta Territoriale è fatta dal Coordinatore mediante posta elettronica contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata a ciascun membro almeno 3 giorni prima della riunione.
2. La Consulta Territoriale si riunisce a seguito di:
 - Determinazione del Coordinatore;
 - Richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti della Consulta;
 - Richiesta scritta di almeno 20 elettori residenti nel territorio di riferimento della Consulta;
3. Le sedute della Consulta Territoriale vengono presiedute dal Coordinatore. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte da un membro della Consulta individuato dal Coordinatore.
4. Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche. I cittadini che ne facciano esplicita richiesta, possono essere autorizzati ad intervenire dal Presidente.
5. Il Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala chi dovesse arrecare disturbo allo svolgimento dei lavori.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta Territoriale.
7. Della convocazione deve essere dato avviso alla cittadinanza mediante affissione dell'avviso di convocazione sulla bacheca nel territorio della consulta, secondo quanto indicato nel successivo art. 10.
8. L'avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet del Comune.
9. Copia dell'avviso di convocazione verrà inviata per conoscenza al Sindaco agli Assessori, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario Comunale. Tale comunicazione potrà essere effettuata anche tramite e-mail, all'indirizzo istituzionale.
10. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute senza diritto di voto e con diritto di parola.
11. La Consulta Territoriale può, inoltre, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno, richiedere la partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei membri delle Commissioni Consiliari.
12. Il Verbale della seduta è redatto dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente della seduta.

Art. 8 - Deliberazioni della Consulta Territoriale

1. Le deliberazioni della Consulta Territoriale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese. In caso di parità di voti la proposta non viene approvata e l'argomento viene rinviato alla seduta successiva.
2. Delle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
3. Le singole Consulte Territoriali, in armonia con il presente Regolamento, hanno la facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti non esplicitamente definiti.

Art. 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti della Consulta Territoriale che siano portatori di rilevanti interessi economici personali con riferimento alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dalla seduta. Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della riunione.

2. L'obbligo di astensione sussiste anche nell'ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al primo grado o al coniuge di un componente della Consulta.

Art. 10 - Gratuità degli incarichi

1. Ai componenti delle Consulte Territoriali e ai Coordinatori non compete alcuna indennità, compenso o rimborso spesa
2. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione gratuita delle Consulte Territoriali i locali comunali per le sedute delle Consulte stesse. I locali saranno individuati dalla Amministrazione Comunale.
3. La cancelleria e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle sedute sono messe gratuitamente a disposizione della Consulta da parte dell'Amministrazione Comunale, che offrirà altresì la massima collaborazione per esigenze di informazione e pubblicizzazione.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad individuare una bacheca nel territorio di ogni Consulta Territoriale ove affiggere gli avvisi di convocazione, le decisioni assunte ed ogni altra comunicazione che la Consulta intende rivolgere alla cittadinanza.